

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della pronuncia del Tribunale di Isernia - che aveva riconosciuto V.F. colpevole del reato di diffamazione continuata, commessa attraverso pubblicazione su sito web (OMISSIS)" nei confronti di P.M., architetto in servizio presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise, attinta, quale progettista e direttrice dei lavori di adeguamento alla sicurezza del castello (OMISSIS), da commenti offensivi dell'onore e del decoro, condannandolo, alla pena di Euro 516,00 di multa oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede - assolveva l'imputato con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" resa ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, e revocava le statuizioni civili emesse dal primo giudice.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la costituita parte civile con il ministero del difensore abilitato, il quale ne ha chiesto l'annullamento con un solo motivo con il quale denuncia vizio della motivazione nella parte relativa alla revoca delle statuizioni civili pronunciate in primo grado. (Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E).

2.1. Assume la ricorrente che, sulla base di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, la Corte territoriale, dissociandosi dalla decisione del primo giudice, aveva ritenuto la condotta dell'imputato, che aveva pubblicato sul suo sito web le frasi riportate in imputazione, non punibile, riconducendola nell'ambito del diritto di critica, non considerando, nè spiegando, le ragioni per le quali frasi ironiche e sessiste indirizzate alla sfera personale della vittima non siano state ritenute offensive e diffamatorie. In ogni caso, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il fatto nella sua materialità, tenuto conto della formula assolutoria, e, pertanto, erroneamente erano state revocate le statuizioni civili con la pronuncia della Corte di Appello della quale invoca, in parte qua, l'annullamento.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come premesso l'imputato, condannato in primo grado, è stato poi assolto, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p., con la formula perchè il fatto non costituisce reato, dalla Corte di Appello che ha ravvisato la scriminante d diritto di critica.

3. Secondo l'elaborazione di questa Corte il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p., è l'onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di

credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera) di ciascuna persona; come è stato affermato, secondo quella che viene comunemente identificata come concezione fattuale dell'onore, ciò che viene tutelato attraverso l'incriminazione in parola, è l'opinione sociale del "valore" della persona offesa dal reato, distinguendosi la lesione della reputazione da quella dell'identità personale, che, secondo la definizione di autorevole dottrina, corrisponde al diritto dell'individuo alla rappresentazione della propria personalità agli altri senza alterazioni e travisamenti. Interesse che può essere violato anche attraverso rappresentazioni offensive dell'onore ma che, al di fuori di tale evenienza, non ha autonoma rilevanza penale, integrando la lesione esclusivamente un illecito civile. (Sez. 5 n. 849 del 6/11/1992, dep. 1993, Rv. 193494). Pertanto, la condotta tipica consiste nell'offesa alla reputazione, nel senso che è necessario che, attraverso la comunicazione, scritta o orale, le parole o il segno utilizzati siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo.

L'evento del reato di diffamazione è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino (tra le tante, Sez. 5 n. 5654 del 19/10/2012). Si tratta di evento, non fisico, ma, psicologico, consistente nella percezione sensoriale e intellettuale, da parte di terzi, dell'espressione offensiva (Cass. Sez. 5 n. 47175 del 04/07/2013, Rv. 257704).

4. La vicenda qui scrutinata attiene alle parole utilizzate dall'imputato sul suo sito web per commentare l'attività dell'architetto in servizio presso la Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici del Molise, P.M., quale progettista e direttrice dei lavori di adeguamento alla sicurezza del castello di Venafro, additata come "delinquente culturale", "banda di violentatori di monumenti... gente a cui un privato non affiderebbe neppure l'incarico di dirigere i lavori di un pollaio"; e ancora: "oggi al (OMISSIS) ci sono le mutande dell'architetto.... E dietro le mutande?... neanche le mutande coprono la vergogna che si allarga ai piedi del (OMISSIS)"; Passando alle mutande messe al castello dalla nostra architetta e sapendo che non esiste alcuna motivazione archeologica, mi viene da pensare che il tessuto - non tessuto applicato sul pietrisco sia una specie di assorbente o una sorta di pannolone steso per dare una certa sicurezza psicologica... e freudianamente lo ha fatto indossare al monumento; debbo dedurre che l'architetta abbia un'idea molto vaga delle problematiche di manutenzione di un tetto giardino".

Come si evince dalla sentenza impugnata, l'imputato è anche lui un architetto, con vasti interessi sul piano tecnico/culturale, residente proprio nel comune di Venafro dove si trova il castello medievale (OMISSIS); si legge in sentenza che egli "è dedito a studi e storiografia e precipuamente dell'arte, dell'archeologica e dei monumenti presenti in territorio molisano, nonché al dibattito sulla validità appunto tecnica di interventi operati dalla predetta struttura ministeriale centrale e/o locale relativa ai beni da essa tutelari istituzionalmente ". In virtù di tale contesto di fatto, la Corte ha, pertanto,

correttamente inquadrato le espressioni e i commenti utilizzati dall'imputato sul suo sito come rientranti nel diritto di critica.

5. La nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, nè trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866 Vesicchelli). A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denuncia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). E' vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso *Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Austria* ric. N. 58547/00, nonchè sent. del 29.11.2005, caso *Rodrigues c. Portogallo*, ric. N. 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perchè, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso *Oberschlick c/Austria* par. 33). La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denuncia. La continenza sostanziale ha, dunque, riguardo alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale ad esso.

In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti,

non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Così, si è ravvisato il requisito della continenza, in relazione a espressioni inquadrate in un "botta e risposta" giornalistico, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione (Sez. 5 n. 4853 del 18/11/2016, Rv. 269093; Sez. 1 n. 36045 del 13/06/2014 Rv. 26112)

Il requisito della continenza delle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. D'altro canto, esso non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, dunque, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866 Vesicchelli).

Si è così affermato che esula dai limiti del diritto di critica l'accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni, o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell'ordinamento costituzionale (Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv. 27143).

6. Nell'ambito di tale perimetro valutativo, i giudici della corte di Appello hanno relegato le espressioni utilizzate dall'imputato nell'area di quelle dotate di continenza, con valutazione che il Collegio non condivide. Il riferimento alle "mutande dell'architetta", all'utilizzo di "assorbenti" e "pannoloni" per coprire "la vergogna che si allarga ai piedi del (OMISSIS)", può valere oggettivamente e con i connotati del dolo di chi scrive tale espressione - a ledere la reputazione e quindi la considerazione sociale del soggetto passivo. Non può non ravvisarsi, cioè, la gratuità e l'idoneità a esporre allo scherno e al ludibrio pubblico la destinataria di tali espressioni - in quanto espressioni dirette alla persona, piuttosto che alla attività pubblicitaria che si aveva di mira, pur nell'ambito dei più ampi confini che rilevano quando la critica colpisce persona ricoprente una funzione pubblica, peraltro, di vertice nell'ambito di specifica competenza, in base al consolidato principio che, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche

attraverso il diritto di critica. (Sez. 5 11662 del 06/02/2007 rv. N. 236362). E, tuttavia, l'esimente del diritto di critica è configurabile quando il discorso critico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale - come è quello ravvisabile nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che attingeva i lavori di restauro di un'opera pubblica di quella città - senza però trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, richiedendosi che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati.

6.1. La giurisprudenza di questa Corte, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale ed Europea, considera in ogni caso non consentito dal diritto di critica, reso legittimo dalla funzione pubblica esercitata dal soggetto criticato e dall'interesse pubblico della notizia, l'attacco "alla persona": da intendersi quale offesa rivolta, senza ragione, alla sfera privata, non coinvolta dall'ambito di pubblica rilevanza della notizia, mediante l'utilizzo di non pertinenti argomenti ad hominem (tra moltissime: Sez. 5, n. 3477 del 8/02/2000, Rv. 215577; Sez. 5 n. 38448 del 26/10/2001, Rv. 219998; Sez. 5, sent. n. 10135 del 12/03/2002, Rv. 221684; Sez. 5, n. 13264 del 2005; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239).

6.2. Nel caso in esame, il richiamo a presidi sanitari di ordinario utilizzo femminile implica un chiaro coinvolgimento della persona e della sua sfera intima, senza alcuna pertinenza con il fatto preso di mira, ovvero l'attività professionale dell'architetto P.. Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle modalità del suo esercizio, non inerenti al tema apparentemente in discussione, che risultano finalizzate a ledere esclusivamente la reputazione del soggetto interessato. (Sez. 5 n. 42643 del 12/10/2004 Rv. 230066 - Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'uso di immagini delle parti intime del soggetto donna destinataria del servizio, carpite fraudolentemente nel corso di una manifestazione pubblica, intese a screditare la stessa, mediante l'evocazione di una sua inadeguatezza personale, rispetto alla funzione pubblica svolta, in quanto contrapposte alle uniche effettive qualità desumibili dalla visione delle sue parti intime).

7. Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, e delle valutazioni espresse, deve, qui, ritenersi superato il limite della continenza, al quale, peraltro, non si sottrae neppure la satira, poichè comunque rappresenta una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi, e quindi, come ogni altra critica, essa non sfugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata la scriminante ex art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, per gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio. Peraltro, pur dovendosi valutare meno rigorosamente le espressioni della satira sotto il profilo della continenza non di meno la satira stessa, al pari di qualsiasi altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona al disprezzo e al ludibrio della sua immagine pubblica. (Sez. 5 n. 2128 del 09/02/1999 Rv. 215475).

8. L'epilogo del presente giudizio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice civile competente per valore che provvederà anche alla liquidazione delle spese in favore della parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2019